

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEGNANA, ZACCARI, TREU, DALVIT, BERLANDA, BENAGLIA, MORANDI, BELOTTI, BERTOLA, SCIPIONI e MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1971

Disciplina dell'uso dei prodotti insetticidi sulle piante durante la fioritura

ONOREVOLI SENATORI. — La frutticoltura intensiva ha introdotto nella difesa contro gli insetti nocivi alla frutta degli insetticidi che hanno compiuto lo sterminio degli insetti. Purtroppo, fra questi ve ne sono di utili all'agricoltura in generale e specialmente alla frutticoltura. Primo fra gli insetti che contribuiscono alla fecondazione dei fiori, trasportando il polline fecondatore da una corolla all'altra, è l'ape. Lo sterminio operato con le irrorazioni insetticide ha danneggiato l'apicoltura tanto da farla scomparire dalle zone a frutticoltura intensiva. Nello stesso tempo molti studiosi di ogni parte del mondo hanno constatato e dimostrato con una ricca e documentata sperimentazione che l'opera delle api è indispensabile alla fecondazione di molte qualità di frutta e in tutti i casi è utile alla fecondazione incrociata dei fiori e apportatrice di miglioramento quantitativo e qualitativo nella produzione dei semi. È stato pure scientificamente accertato che le irrorazioni insetticide effettuate durante la fioritura sono dannose all'allegagione di ogni qualità di frutta. In casi estremi di piogge continuate, per evitare i danni che possono essere causati da varie crittogame ai frutticini in formazione, è sempre possibile usare gli anticrittogamici che siano innocui alle api.

È lecito, dunque, affermare con dati scientifici sperimentati che si può salvare la frut-

ta dai vari nemici senza danneggiare le api. I risultati raggiunti dagli esperimenti hanno convinto i frutticoltori più intelligenti a introdurre le api nei frutteti in fiore in forma razionale e controllata, distribuendo gli alveari in piccoli gruppi, in modo che tutti gli alberi in fiore possano essere visitati dagli insetti pronubi. La collaborazione tra frutticoltori e apicoltori sta affermandosi nei paesi più progrediti.

Molti scienziati affermano che le api, al servizio dell'impollinazione di migliaia di specie di fiori, daranno all'agricoltura un incremento più notevole e più sicuro di qualunque altro ritrovato della scienza, in quanto l'opera delle api agisce all'origine di ogni seme, migliorando ogni specie e aumentando la quantità dei prodotti. Da quanto sopra affermato deriva la necessità di avere una legge che difenda l'apicoltura dalle irrorazioni indiscriminate: ne conseguirà un bene per l'apicoltura e un vantaggio immensamente maggiore per l'agricoltura.

Il presente disegno di legge si propone, attraverso i suoi articoli, di stabilire norme che assicurino una difesa degli insetti utili all'agricoltura.

Dato l'interesse che la materia riveste per l'economia delle zone frutticole, ci auguriamo che gli onorevoli senatori vogliano dare il proprio consenso al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In tutto il territorio nazionale nel periodo delle fioriture, dalla schiusura dei petali alla caduta dei medesimi, sono vietati i trattamenti sugli alberi da frutto e sulle leguminose mediante l'impiego di antiparassitari dannosi agli insetti pronubi.

Art. 2.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura è fatto obbligo di pubblicare ogni anno, prima del periodo della fioritura, le norme disciplinari per i trattamenti delle piante e di diffondere la conoscenza delle stesse con manifesti murali.

Art. 3.

Qualora si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, i trattamenti potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che provvederà a rendere avvertiti con avvisi murali gli apicoltori residenti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona irrorata, almeno quarantotto ore prima.

Art. 4.

L'Osservatorio fitopatologico, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Consorzio apistico provinciale, mediante appositi incaricati, alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, potranno provvedere al prelievo di campioni di fiori, di foglie irrorate e di campioni di miscele di irrorazione.

Art. 5.

È fatto obbligo ai fabbricanti, ai formulatori e ai confezionatori di prodotti antipa-

rassitari di indicarne sulle etichette dei recipienti l'uso appropriato e di imprimere a caratteri evidenti che il prodotto non può essere impiegato sulle piante in fiore perchè dannoso alle api ed agli insetti pronubi.

Art. 6.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'agricoltura, stabilisce con proprio decreto l'indice di tossicità dei singoli principi attivi e dei loro formulati posti in commercio per l'impiego nell'attività agricola.

Art. 7.

Ai fabbricanti ed ai formulatori dei prodotti antiparassitari è concesso un periodo di dodici mesi per l'aggiornamento delle etichette in conformità all'articolo 5 della presente legge.

È inoltre concesso un periodo di ventiquattro mesi ai venditori, sia all'ingrosso che al dettaglio, nonchè ai centri di distribuzione dei prodotti sopraindicati, per lo smaltimento delle giacenze.

Art. 8.

I contravventori della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.